

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
3 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
"AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA ACQUE INTERNE, CACCIA"

**ARGOMENTO:**

ED ALTRI

P.D.L. BELLOMO-VENTURA-SILVESTRI" INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA DAL  
CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 23/9/1982. ULTERIORI AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI  
PRODUTTORI AGRICOLI COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE E/O CALAMITO NATURALI"

DECISIONE N. 122, ADOTTATA DALLA 3 COMMISSIONE A UNANIMITA'  
DEI VOTI DEI COMMISSARI PRESENTI, NELLA RIUNIONE DEL 15/10/1982



III COMMISSIONE  
Decisione n. 122 del 15/10/1982

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 15/10/1982 il seguente atto, assegnato dalla presidenza del Consiglio in data 28/9/1982 ed altri p.d.l. Bellomo, Ventura, Carella, Silvestri "Integrazioni alla legge regionale riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 23/9/1982 "Ulteriori agevolazioni a favore dei produttori agricoli colpiti da avversità atmosferiche e/o calamità naturali" (atti cons. 250/A)

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere favorevole sul predetto atto, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

-----

4. La presente decisione è stata assunta con il seguente voto dei Commissari:  
favorevole: Bellomo, Dell'Aquila, Carella, Silvestri  
contrario: --  
di astensione: --

Relatore: M. Bellomo.



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

P.d.I. regionale: "Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali".

Relazione

Colleghi Consiglieri,

l'approvazione della presente legge si rende necessaria a causa della decisione del Consiglio dei Ministri, assunta nella seduta dell'8 ottobre scorso, di impugnare avanti la Corte Costituzionale (ai sensi dell'art. 127 della Costituzione) due punti della legge regionale, già approvata dal Consiglio regionale il 10 agosto scorso e riapprovata nell'identico testo il 23 settembre, in materia di interventi a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi siccitosi della decorsa annata agraria.

Dei due punti impugnati dal Governo il più importante, come è noto, riguarda la possibilità per la Regione di disporre, in caso di eccezionali avversità, la dilazione fino a sette anni dei prestiti quinquennali di soccorso.

Nonostante la gravità del comportamento del Governo, che ha ritenuto di impugnare una legge attesa da migliaia di coltivatori con motivazioni la cui fondatezza giuridica è a nostra opinione assai dubbia, riteniamo comunque importante che la Corte Costituzionale affronti tale problema.

E' quindi indispensabile che il Presidente della Giunta si costituisca presso la Corte al fine di illustrare le deduzioni della Regione.

Nelle more del giudizio della Corte, tuttavia, la Commissione ha ritenuto di esprimere parere favorevole, ad unanimità di voti dei commissari presenti, su una nuova proposta di legge al fine di affrontare i danni conseguenti agli eventi siccitosi e intervenire con una più articolata tipologia di agevolazioni anche in caso di calamità o avversità che si verificano successivamente all'entrata in vigore della legge.

La legge contiene anche norme tendenti a snellire le procedure previste dalla vigente normativa regionale in materia di avversità.

(Michele Bellomo)



P.D.L. "Agevolazioni a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali".

Art. 1  
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia si propone di intervenire a favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali verificatesi nel corso dell'annata agraria 1981/82, purchè comprese nei territori delimitati ai sensi del penultimo comma dell'art.3 della legge regionale 11 aprile 1979, n.19.

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere applicate anche in caso di analoghe gravi calamità o avversità che si verifichino successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, previa conforme di chiarazione adottata con propria deliberazione dal Consiglio regionale.



*Amv*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 2  
(Soggetti beneficiari)

Delle agevolazioni previste dalla presente legge possono beneficiare i conduttori di aziende agricole, singoli o associati.

In ogni caso si riconosce la precedenza nella concessione dei finanziamenti a favore dei coltivatori diretti, singoli o associati.

*Almy*



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 3  
(Tipologia delle agevolazioni)

A favore dei soggetti di cui all'art.2 possono essere concessi:

- a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di sementi;
- b) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di foraggi, mangimi e/o lettimi;
- c) contributi in conto capitale previsti dall'art.16 della legge regionale 20/1/1975, n.7, per il trasporto dell'acqua alle aziende agricole quando ricorrono particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle necessità idriche degli allevamenti;
- d) contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la ripresa delle colture arboree ed arbustive.

I contributi di cui alla lettera a) possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari in caso di cerealicoltura e di 20 ettari in caso di foraggiere, sulla base di parametri per ettaro/coltura stabiliti dall'assessorato regionale all'Agricoltura.

I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi sino a lire 70.000 per Unità Bestiame Adulta (U.B.A.) per non più di 25 U.B.A., elevabili a 30 U.B.A. in caso di bestiame ovino. Il calcolo delle U.B.A. deve essere riferito a quanto posseduto dal beneficiario alla data di entrata in vigore della presente legge o della deliberazione consiliare di cui all'art.1; per la graduazione del contributo si deve tener conto, fra l'altro, della superficie aziendale condotta.

I contributi in conto capitale di cui al presente articolo sono concessi in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale 11 aprile 1979, n.19; i relativi importi, in ogni caso, devono essere dedotti dall'ammontare delle agevolazioni creditizie concesse per la ricostituzione dei capitali di conduzione ai sensi del punto 2) dell'art.4 della legge regionale 11 aprile 1979, n.19.

I contributi previsti dalle lettere a), b) e d), del presente articolo possono essere concessi soltanto a favore dei soggetti di cui all'art.2 che abbiano subito perdite, anche in un solo appezzamento, non inferiori al 60% della produzione lorda.



*Almy*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 4

(Procedure- Modifiche alla legge regionale n.19 dell'11/4/1979)

Per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure e norme della legge regionale 11 aprile 1979 n.19, in quanto compatibili; in particolare, ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dall'art.3, si applicano le norme previste per i contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art.5 della legge 25 maggio 1970, n.364.

All'art.4 della legge regionale 11 aprile 1979, n.19 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

"Alle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute e alle Cooperative agricole e loro Consorzi - composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, giovani - costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti che, per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati con provvedimento regionale, subiscano rispetto alla media del triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi a parziale compenso delle accresciute spese di gestione:

a) le agevolazioni creditizie previste dal primo comma dell'art.5 della legge 25 maggio 1970, n.364 per la ricostituzione dei capitali di conduzione, comprendendo nel calcolo del capitale di esercizio anche le quote di mutuo contratte per la realizzazione degli impianti e/o per l'acquisto di macchine e attrezzature;

b) in alternativa, contributi in conto capitale per ogni quintale di prodotto non conferito al di sotto del limite del 35% dell'ammontare delle normali spese di gestione, da determinarsi annualmente a cura della Giunta regionale per ogni varietà di prodotto, sentite le Organizzazioni professionali, le Centrali cooperative e le Associazioni dei produttori.

Alle Cooperative agricole e loro Consorzi - composte in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, - costituite per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, vendita dei prodotti agro-zootecnici-forestali e loro sottoprodotti che per effetto di avversità atmosferiche o calamità naturali subiscono accresciute spese di gestione per le operazioni di trasformazione dei prodotti danneggiati, anche a fine di distillazione, possono essere concessi:

a) prestiti agevolati fino a tre anni contratti con Istituti o Enti autorizzati con tasso a carico del prestatario stabilito dalla Giunta regionale;

b) in alternativa, contributi in conto capitale fino ad una percentuale di spesa ammissibile stabilita dalla Giunta regionale.

Le predette operazioni di trasformazione devono, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale".

Il primo comma dell'art.5 della legge regionale 11 aprile 1979, n.19 è così sostituito:

"La Giunta regionale provvederà a fornire alle Province le somme necessarie per consentire a queste ed ai Comuni l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti all'attuazione della delega calcolate nella misura del 5% delle somme da erogare, ri-



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

segue art. 4

sultanti dall'istruttoria preventiva delle richieste. La Giunta regionale provvederà, altresì, a fornire agli Organismi di difesa le somme necessarie per lo svolgimento dei compiti di collaborazione previsti dall'art.8 della legge regionale 3 febbraio 1982 n.9 calcolate nella misura dell'1% delle somme erogate in ciascuna Provincia".

I punti 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art.6 della legge regionale 11 aprile 1979 n.19 sono così sostituiti:

"1) nella ricezione delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di delimitazione del territorio danneggiato sul Bollettino Ufficiale della Regione, pena la decadenza del diritto;

2) nell'istruttoria tecnico-amministrativa sulle richieste pervenute e inoltro delle richieste di finanziamento alle Province, da effettuarsi entro 90 giorni dal predetto termine di 45 giorni concesso per la presentazione delle richieste ;

3) nel pagamento delle provvidenze contributive previste dall'art. 4 bis della presente legge e dal secondo comma dell'art.5 della legge 25 maggio 1970, n.364, in favore delle Associazioni dei produttori, delle Cooperative agricole e loro Consorzi o dei conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti dei terreni colpiti, ricadenti sul territorio di competenza."

Le provvidenze di cui al secondo comma dell'art.6 della legge <sup>aggiornata</sup> 11 aprile 1979, n.19 possono essere concesse per un importo elevabile fino a due milioni di lire, fermo restando quanto prevede l'art.1 della legge 15 ottobre 1981, n.590 per le aziende a coltura specializzata protetta.

Il primo e il secondo comma dell'art.7 della legge regionale 11 aprile 1979 n.19 sono così sostituiti:

"Qualora i Comuni al termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di delimitazione del territorio danneggiato risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, dette funzioni sono esercitate dalle Province competenti per territorio, che si avvarranno per la circostanza degli Uffici tecnici periferici dell'assessorato regionale all'Agricoltura.

Qualora le Province nei successivi 60 giorni risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale, tramite i propri organi.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Province nella trasmissione, entro i termini previsti, degli elementi utili alla delimitazione di cui al penultimo comma dell'art.3 della presente legge, vi provvede direttamente la Giunta regionale entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.

In caso di grave violazione delle leggi e direttive regionali, ovvero di persistente inadempienza, la Regione, con propria legge, revoca una o più funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone l'art.64 dello Statuto regionale, anche nei confronti di singoli Enti delegati; in questo caso la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione della legge di revoca della delega, esercita comunque il potere sostitutivo.

Gli Enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega; gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione".





*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 5  
(Norme finanziarie)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede come segue:  
Bilancio di previsione 1982 :

Variazione in aumento

- Capitolo 04919  
"Spesa per l'attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, legge regionale n. 19/79 e art. <sup>364</sup> 364 presente legge (con tributi a fondo perduto)"  
£. 35.000.000.000= competenza e cassa
- Capitolo 04920  
"Spesa per l'attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche. Legge regionale n. 19/79 (contributi in annualità) art. 5 e 7, legge nazionale 364/70 e art. 4 presente legge.  
£. 15.000.000.000= competenza e cassa.

Variazione in diminuzione

- Capitolo 00401 "Fondo per gli investimenti per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni - obiettivo indicato nel piano regionale di sviluppo.  
Legge finanziaria regionale 1982".  
£. 50.000.000.000= competenza e cassa.

Le destinazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 2 della L.R. 9 giugno 1982, n. 24, in conseguenza delle variazioni di bilancio apportate con il presente articolo, saranno modificate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

CONVERSIONE IN UNITA' DI BESTIAME ADULTO (U.B.A.)

---

Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni (1)	1,0	UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni (1)	0,6	UBA
Pecore (1)	0,15	UBA
Capre (1)	0,15	UBA
Suinetti di peso vivo inferiore a 20 Kg. (per 100 capi) (2)	2,7	UBA
Scrofe riproduttrici di 50 Kg. o più (2)	0,5	UBA
Altri suini (2)	0,3	UBA

---

(1) Ai sensi direttiva 75/268/CEE

(2) Ai sensi regolamento 78/1360/CEE



# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Legge regionale sulla siccità impugnata dal Consiglio dei Ministri presso la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Pro-memoria. (Riunione 3<sup>a</sup> Commissione del 15.10.82)

1. La legge 11.3.1953 n. 87 dispone che la Regione - tramite il Presidente della Giunta che la rappresenta - può costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso, curato dall'avvocatura dello Stato, che patrocina il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Ai sensi dell'art. 25 della predetta legge n.87/1953 la Regione - tramite il Presidente della Giunta che la rappresenta - può intervenire nel giudizio presentando proprie deduzioni, che occorre quindi elaborare dal punto di vista tecnico-giuridico previo preciso mandato politico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può decidere la rinuncia acchè si porti a termine il processo promosso presso la Corte Costituzionale. Se la rinuncia è accettata dalla Regione interessata il processo è estinto (cfr. Ordin. n. 137 del 1979). Alla luce della prassi (cfr. anche E. Gizzi "Manuale di diritto Regionale", Milano 1981, pag. 640), la rinuncia si determina pressochè esclusivamente nei casi in cui "la legge regionale sia stata successivamente rideliberata, in sostanziale aderenza ai rilievi posti dal Governo verso la legge impugnata". E' chiaro, in ogni caso, che l'estinzione del processo si determina soltanto nel caso in cui la rinuncia a stare in giudizio è espressamente accettata dalla Regione.

4. Il dispositivo testuale di cui all'ultimo comma dell'art. 127 Costituzione non contiene un cenno esplicito alla questione relativa al divieto o meno di promulgazione di una legge regionale impugnata, in pendenza del giudizio avanti la Corte Costituzionale; pari silenzio si riscontra nella legge 11.3.1953 n. 87. Infatti non è chi non veda la incongruità dell'attribuire all'impugnativa <sup>legge</sup> ex 4° comma art. 127 Cost. il potere di impedire la promulgazione dell'intera della regionale qualora l'impugnativa riguardi non il complesso della legge ma soltanto singoli punti della stessa (nella fattispecie della legge regionale pugliese in questione i punti impugnati per supposta illegittimità costituzionale sono limitati e per di più non connessi con la restante articolazione normativa).

A fronte di tale evidente incongruità vi è chi ritiene (cfr. G. Palmieri, "La promulgazione parziale delle leggi regionali in Sicilia" su "Le Regioni",



*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione Consiliare Permanente*

*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

- 2 -

n. 6 del settembre-ottobre 1981, pag. 969) che in fatto di promulgazione parziale di leggi regionali pur in pendenza di giudizio presso la Corte (promulgazione, evidentemente, della parti <sup>non</sup> impugnate), "non discendendo una tale prassi - sebbene adottate soltanto per le leggi siciliane da alcuna norma specifica dello Statuto Siciliano (.....), "essa, se ritenuta legittima, dovrebbe diventare una pratica estendibile a tutte le Regioni". E' indubbio, in conclusione, che il problema di ben "calibrare" gli effetti dell'impugnazione avanti la Corte resta in tutta la sua problematicità qualora <sup>della promulgazione parziale</sup> la pratica resti limitata e non divenga prassi comune delle Regioni. Si potrebbe, infatti, attribuire al Presidente della Giunta Regionale un maggiore potere (che potrebbe anche essere di tipo in qualche modo discrezionale) sugli effetti della impugnazione e ammettersi che spetti ad esso valutare la opportunità o meno di dar luogo alla promulgazione delle parti di normativa che non sono state oggetto di impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri, qualora si tratti di situazione siffatta. (e sarebbe situazione assai diffusa dal momento che i provvedimenti governativi di rinvio nella quasi totalità dei casi concernono singoli punti del testo regionale). Il problema non sussiste, come già accennato, per la Regione siciliana dove vi è una prassi ormai consolidata in tal senso che - ciò va sottolineato - non deriva da alcuna disposizione dello Statuto speciale siciliano ma bensì, appunto da prassi consolidata che non si vede perchè non possa essere estesa a tutte le Regioni anche a Statuto ordinario.

5. Conclusioni. Pur non entrando nel merito della discutibilità, discrezionalità e provvisorietà che imperano in fatto di controlli sulle leggi regionali (problema non nuovo per il quale cfr. per tutti F. Bassanini "La legislazione di principio e il controllo sulle leggi regionali", paragrafo contenuto in "Le Regioni fra Stato e Comunità locali", Bologna 1976 pag. 88 sg.), occorre sottolineare l'opportunità, così come appunto ha fatto il Consiglio regionale pugliese, di scegliere la via del giudizio costituzionale ("Via giurisdizionale") rispetto a quella della trattativa con il Governo ("Via politica") in tutti i casi in cui è palese la inconsistenza o forte discutibilità del provvedimento governativo di rinvio; diversa ovviamente sarebbe la valutazione qualora la così detta "trattativa politica" avvenisse non nei confronti dell'Organo che ha rinviato la legge (cioè il Governo), ma nei confronti del Parlamento nei casi di contrasto di merito previsti dal predetto art. 127 della Costituzione.



*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

- 3 -

Ma quest'ultimo caso, come è noto, presuppone un diverso orientamento del Governo stesso che finora è stato sempre riluttante nel promuovere giudizi di merito presso le Camere.

Nella fattispecie della Legge regionale pugliese impugnata presso la Corte Costituzionale, una volta scartata la via della promulgazione delle norme non impugate (sia perchè questione, come già detto, controversa e finora non affermata nella prassi comune delle Regioni fuori che nella Regione siciliana, sia perchè in qualche modo osterebbero le norme attuali dello Statuto regionale pugliese di cui alla legge 22.5.1971 n. 349), si possono ipotizzare le seguenti soluzioni:

- 1) Intervento in giudizio davanti la Corte Costituzionale del Presidente della Giunta Regionale, entro la data presumibile del 4.11.82, al fine di presentare le deduzioni della Regione.
- 2) Approvazione in Consiglio regionale pressochè <sup>di una nuova legge</sup> identica a quella già approvata ma priva dei punti impugnati; non accettazione di una eventuale rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri a proseguire il giudizio a fronte della predetta approvazione di nuova legge.
- 3) Promulgazione anche dei punti impugnati in caso di esito positivo per la Regione del giudizio promosso presso la Corte Costituzionale.

Bari, 14.10.1982

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO

(dott. Waldemaro Morgese)

*W. Morgese*

